

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 13 lettera b) della L.R. 13 aprile 1995, n. 62 questo Collegio, con deliberazione 27 novembre 1996, n. 162 approva l'adesione al costituendo Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - C.S.A.C. attribuendo al medesimo le funzioni di carattere socio assistenziale;
- la medesima deliberazione approvava altresì lo schema di convenzione per la relativa costituzione e lo statuto del C.S.A.C. medesimo, operativo dal mese di gennaio 1997;
- con deliberazione 25 novembre 2003, n. 158 questo Consiglio approvava un nuovo schema di Convenzione e uno Statuto determinati dall'assorbimento di Consorzi socio assistenziali di territori limitrofi;

Atteso che lo Statuto medesimo, testualmente, ai primi due commi dell'art. 7, recita:

1. *“Lo Statuto unitamente alla convenzione è approvato dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.*
2. *Le modifiche che riguardano la durata, i rapporti finanziari e il regime contabile, gli obblighi e le garanzie, l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili, la responsabilità in assemblea dei rappresentanti degli enti sono approvati dai consigli degli enti consorziati con le modalità di cui al primo comma, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile a maggioranza dei componenti.”*

Riscontrato che:

- con deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 26 febbraio 2010 l'Assemblea del C.S.A.C., secondo le forme previste dall'art. 7, 2° comma della vigente carta statutaria, ha proposto agli Enti consorziati due modifiche da apportarsi agli artt. 12 e 43 e l'introduzione di un articolo 12 bis;
- i testi finali degli articoli di cui sopra risultano nell'allegato annesso al presente atto formale quale parte integrante e sostanziale (per comodità di lettura l'allegato ne riporta in grassetto le modifiche/integrazioni) che, in sintesi, concernono:
 - a) riduzione da cinque a tre anni della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione e limitazione della rieleggibilità (modifica all'art. 12);
 - b) introduzione di clausola derogatoria in base alla quale, per casi specifici, l'Assemblea consortile possa ammettere nuovi enti con anticipo rispetto al 1° gennaio dell'anno successivo (modifica art. 43);
 - c) previsione della decadenza dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di tre assenze consecutive ed ingiustificate (art. 12 bis, aggiunto al testo precedente).

Dato atto che quanto trattasi è stato esaminato favorevolmente dalla 4^a e dalla 7^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 18 marzo 2010;

Ritenuto opportuno recepire, approvando le proposte formulate da parte dell'Assemblea Consortile;

Visti gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché l'art. 42 del medesimo;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo - Dr. Renato PERUZZI -, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 40	
Non partecipano alla votazione	n. 2	Sacchetto Claudio e Bergese Riccardo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 38	
Astenuto	n. 1	Terzano Maurizio (CUNEO PER CUNEO)
Votanti	n. 37	
Voti favorevoli	n. 37	
Voti contrari	n. 0	

DELIBERA

1. di approvare le proposte formulate dall'Assemblea del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con deliberazione 26 febbraio 2010, n. 2 a modifica degli art. 12 e 43 e ad integrazione con l'art. 12 bis dello Statuto del Consorzio medesimo, dando atto che i testi finali degli articoli sopraelencati risultano nell'allegato annesso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo dr. Osvaldo Milanesio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere onde consentirne sollecita applicazione;

Presenti in aula	n. 40
Non partecipano alla votazione	n. 11 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, Cravero Riccardo, Fino Umberto, Lauria Giuseppe, Parola Carlo Alberto, Streri Nello, Terzano Maurizio, Sacchetto Claudio, Barbero Giovanni Battista e Bergese Riccardo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

“..... O M I S S I S”

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROPOSTE DALLA DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 26.2.2010, N. 2 ALLO
STATUTO
DEL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE**

Si dà atto che lo statuto del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (approvato con la deliberazione Consiglio Comunale 25.11.2003, n. 158) risulta modificato agli articoli 12 e 43 ed integrato con l'aggiunta dell'art. 12 bis nei testi sotto riportati.

Art. 12 Composizione e durata in carica

*Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un **triennio** dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di otto consiglieri, così suddivisi:*

n. 3 consiglieri in rappresentanza del Comune di Cuneo;

n. 1 consigliere in rappresentanza dell'ambito territoriale dei Comuni di Centallo e Tarantasca;

n. 1 consigliere in rappresentanza dell'ambito territoriale dei Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo;

n. 1 consigliere in rappresentanza del Comune di Boves;

n. 1 consigliere in rappresentanza del Comune di Borgo San Dalmazzo;

n. 1 consigliere in rappresentanza della Comunità Montana della Valle Stura.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private.

L'elenco dei candidati da sottoporsi al voto è formato in base alle proposte formulate dai componenti dell'Assemblea ed è corredato del curriculum di ciascun candidato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazioni distinte, fatta salva la scelta unanime di votare per ambiti territoriali o sull'intera lista già concordata.

*I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili **per una sola volta**.*

Art. 43 Ammissione di nuovi Enti

L'Assemblea può ammettere, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, nuovi Enti a far parte del Consorzio.

Di regola l'ammissione deve avvenire entro il mese di marzo affinché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; l'Assemblea può, tuttavia, derogare, per casi specifici e con provvedimento adeguatamente motivato, ai suddetti limiti temporali.

Gli Enti ammessi non trasferiscono al Consorzio debiti e crediti maturati antecedentemente alla data di inserimento nel Consorzio e rimborseranno al Consorzio i danni emergenti in tempi successivi da contratti o rapporti giuridici in genere nei quali il Consorzio sia subentrato.

L'Assemblea, contestualmente alla decisione di ammissione di un nuovo Ente, esprime discrezionalmente l'assunzione in carico o meno delle singole strutture socio assistenziali, anche a valenza socio sanitaria; l'assunzione in carico avviene a titolo gratuito, previa presentazione di relazione tecnico-finanziaria.

Art. 12 bis Partecipazione alle sedute

E' dovere dei componenti del Consiglio di Amministrazione intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le assenze.

In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione all'Ufficio di Segreteria Generale del Consorzio, prima dell'inizio del Consiglio di Amministrazione, con ogni possibile modalità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, ad inizio della seduta dà comunicazione delle giustificazioni pervenute.

Il consigliere di amministrazione decade dalla carica se non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Segretario del Consorzio, nominato ai sensi del successivo art. 23, procede a formale comunicazione da inoltrarsi al Presidente dell'Assemblea.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla segnalazione di cui al comma 5.